

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 12/05/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38205-depenalizzazione-e-se-il-conflitto-nella-giurisprudenza-di-legittimita-sulle-statuizioni-civili-della-sentenza-impugnata-da-essere-soltanto-potenziale-fosse-gi-divenuto-effettivo-percorsi-argoment>

Autore: Garzone Francesco Paolo

Depenalizzazione: e se il conflitto nella giurisprudenza di legittimità sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, da essere soltanto potenziale, fosse già divenuto effettivo? Percorsi argomentativi differenti alle porte delle Sezioni Unite.

Depenalizzazione: e se il conflitto nella giurisprudenza di legittimità sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, da essere soltanto potenziale, fosse già divenuto effettivo? Percorsi argomentativi differenti alle porte delle Sezioni Unite.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La prima questione controversa: la sorte delle statuizioni civili di condanna nel giudizio di impugnazione. – 3. Cassazione, sez. II, 14529/2016, ovvero il primo indirizzo interpretativo: *“il giudice dell’impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”*. – 4. Cassazione, sez. V, 16147/2016, ovvero il secondo indirizzo interpretativo: *“Resta precluso l’esame di questa Corte agli effetti civili in relazione ai reati di ingiuria e danneggiamento, per i quali era intervenuta condanna generica al risarcimento del danno”*. – 5. Il contrasto non è più potenziale ma effettivo: il principio della *perpetuatio jurisdictionis* come possibile snodo interpretativo e veicolo di equità nella risoluzione della questione al vaglio.

1. Introduzione. – Con i decreti legislativi nn. 7 ed 8 del 15.1.2016 si è data, come noto, attuazione alla Legge delega n. 67 del 28.4.2014 in materia di “depenalizzazione”.

Si sono così introdotti, rispettivamente, *“illeciti con sanzioni pecuniarie civili”* ed *“illeciti amministrativi”*.

Questi ultimi non costituiscono un *novum* per l’ordinamento giuridico.

L’*“illecito civile”*, invece, nella portata ed applicazione prevista dal D. Lgs. 7/2016, sì.

Nessuna meraviglia, dunque, se le principali questioni problematiche connesse all’intervento riformatore si siano finora concentrate soprattutto sulla relativa disciplina.

Molti altri “nodi”, peraltro, non sono ancora venuti al “pettine”; anche la prassi, con ogni probabilità, si preoccuperà di far emergere ulteriori e concrete esigenze pratico-applicative: l’applicazione delle *“sanzioni pecuniarie civili”* da parte *“del giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno”* (art. 8 D. Lgs. 7/2016) sottostà al *“principio della domanda”* ex art. 99 c.p.c. o, essendo rimessa al rilievo officioso del giudice, ne costituisce deroga? E che interesse ha la persona danneggiata dall’illecito civile ad agire per l’applicazione delle relative *“sanzioni pecuniarie”*, oltre che per le *“restituzioni e il risarcimento del danno”* (art. 8 D. Lgs. 7/2016)? Quello – forse – di far lievitare il valore della causa e, di conseguenza, il contributo unificato da assolvere ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 30.5.2002 n. 115? O, piuttosto, quello di veder proporzionalmente ridotta la possibilità di soddisfacimento del proprio credito risarcitorio?

La risposta che la giurisprudenza e la prassi consolideranno rispetto alle predette domande (retoriche) non sarà priva di conseguenze anche dal punto di vista della, più generale, percezione sociale della “Giustizia”.

“L’aspetto – per dirla con le parole espresse dalla più autorevole dottrina¹ nei primi commenti alla riforma in questione – non è secondario, perché, in definitiva, la nuova legge finisce col perseguire un plausibile e lodevole intento deflattivo (dei carichi penali) con mezzi surrettizi poco commendevoli.

Il giudizio civile costa, e molto: saranno dunque i beati possidentes a potersi permettere la persecuzione giudiziaria di chi abbia offeso i loro interessi: ma lo faranno invano se i trasgressori sono poveri in canna, e insensibili dunque alla prospettiva di una condanna civile.

Questi, d’altro canto, se potranno permettersi l’offesa, non saranno in grado di reagirvi per mancanza di mezzi.

Un ben strano modo di distribuire la giustizia, in perfetto spregio dell’articolo 3 della Costituzione”.

¹ T. PADOVANI, *Procedibilità e applicazioni, le differenze più nette*, in *Guida al diritto*, 2016, 8, 76.

Il rischio sotteso all'applicazione del D.Lgs. 7/2016 risiede, in altri termini, anche per lo scrivente, nel creare una sorta di "impunità dell'arroganza", ovvero un'area di illeciti civili (ingiurie, danneggiamenti, falsità in scritture private) reprimibili non già secondo criteri uniformi ed oggettivi ma soltanto in misura della disponibilità economica delle parti interessate.

2. La prima questione controversa: la sorte delle statuizioni civili di condanna nel giudizio di impugnazione. – La prima, rilevante, questione ermeneutica che la giurisprudenza di merito e di legittimità è stata chiamata a dirimere in ordine al recente intervento di depenalizzazione riguarda la sorte delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata ed afferenti un fatto che *non è più previsto dalla legge come reato*.

La riforma/annullamento della sentenza di condanna agli effetti penali caduca anche le statuizioni civili concernenti il risarcimento del danno o lascia inalterata la cognizione del giudice penale sull'azione civile?

La risoluzione della questione, investendo un numero cospicuo di processi, non mancherà di produrre i suoi riflessi sulla percezione sociale della "Giustizia".

Non v'è chi non veda, infatti, il rischio sotteso all'adesione alla prima alternativa interpretativa: l'impunità dell'arroganza, per l'appunto. Ovvero che la persona danneggiata dal reato, dopo essersi costituita parte civile (con ogni conseguente esborso economico) ed essere risultata vittoriosa nei primi due gradi di giudizio, si veda caducata la condanna sia agli effetti penali (perché quel fatto non è più previsto dalla legge come reato) sia agli effetti civili.

Con la magra "consolazione", certo, di poter riproporre la medesima istanza risarcitoria innanzi al giudice civile; *id est*, la certezza di ulteriori anni di processo e di non indifferenti costi economici.

L'impunità dell'arroganza.

Le disposizioni intese a guidare la fase di *transizione* da un sistema penale di repressione degli illeciti ad un sistema di rilevanza civile o amministrativa degli stessi sono contenute agli artt. 12 cit. D. Lgs. 7/2016 ed 8 cit. D. Lgs. 8/2016.

Il raffronto comparativo fra queste disposizioni consegna all'interprete un quadro sostanzialmente omogeneo.

Entrambe, infatti, prevedono che: *"Le disposizioni del presente decreto ... si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.*

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667, comma 4, del codice di procedura penale."

Il quadro di sostanziale omogeneità è rotto dalla disposizione di cui all'art. 9, comma 3, cit. D. Lgs. 8/2016, che (esclusivamente in materia di illecito amministrativo?) stabilisce: *"Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"*.

Sicché, *quid iuris* se il giudice dell'impugnazione dichiara che il fatto non è più previsto dalla legge come reato ai sensi del D. Lgs. 7/2016?

Dovrà decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili?

O no?

La questione, ingenerata da un tessuto normativo sul punto eterogeneo e dall'introduzione di una categoria di illeciti ("civili") finora sconosciuta in siffatta estensione ed applicazione, ha animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, fino ai massimi livelli della Suprema Corte.

Già con l'ordinanza n. 7125 del 9 – 23 febbraio 2016 la V sezione penale della Cassazione (Pres. Lapalorcia, Rel. Pistorelli), "*stante la pregiudizialità della questione prospettata e ritenuto che la stessa possa dare luogo a contrasti interpretativi, ... rimette(va) i ricorsi alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p., perché le stesse si esprim(essero) sul seguente quesito: "Se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 594 c.p. ad opera del decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, articolo 1, debbano essere revocate le statuizioni civili eventualmente adottate con la sentenza di condanna non definitiva per il reato di ingiuria pronunciata prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto"*.

Con successivo provvedimento del 26.2.2016, tuttavia, il Primo Presidente della Suprema Corte, ritenuto che "*non sussiste alcun contrasto giurisprudenziale, prospettandosi solo che la stessa possa dare luogo a contrasti interpretativi*", restituiva la questione al collegio rimettente: per la sussistenza di un contrasto di indirizzi, infatti, è richiesta "*l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità dal quale il collegio mostri di volere discostarsi non essendo dunque sufficiente la mera eventualità di futuri ipotetici contrasti*".

Nei giorni immediatamente successivi al provvedimento presidenziale il contrasto, lungi dal restare potenziale, è diventato effettivo.

Le sentenze in commento dimostrano, infatti, la differente scelta operata dai diversi collegi finora investiti della questione.

3. Cassazione, sez. II, 14529/2016, ovvero il primo indirizzo interpretativo: "*il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.*". – Con la prima sentenza in commento la Corte ha ritenuto che "*sussistano varie ragioni per fare applicazione del principio secondo cui il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili*".

Tale conclusione riposa sui seguenti percorsi argomentativi:

- innanzi tutto l'interpretazione sistematica, ovvero la "*valenza generale*" della disciplina di cui all'art. 9, comma 3, cit. D. Lgs. 8/2016, che "*deve ritenersi avere applicazione generale in virtù anche dell'unicità della delega emanata con legge n. 67 del 2014*"; a fondamento di tale interpretazione la Corte riflette sia sul fatto che "*alcuna differenza ontologica sussista tra l'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen. e quelle depenalizzate ex D. Lvo n. 8 del 2016 per giustificare una disciplina differente che imporrebbe la trasmissione degli atti al giudice civile competente per l'irrogazione della sanzione civile*" sia sulla "*differenza dettata tra il primo comma del suddetto articolo 9 che riguarda la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ed il comma terzo della stessa norma*", "*dettato genericamente senza alcuna specificazione riguardante i delitti depenalizzati nel solo decreto n.8*";

- in secondo luogo, l'analisi del diritto vivente: si richiama, infatti, la pronuncia n. 31957 del 2013² (che, con riferimento alla questione della conservazione delle statuizioni civili relative alla condanna per il reato di concussione a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-*quater* c.p. in conseguenza dell'entrata in vigore della L. n.190/2012, ha affermato il principio in base al quale, "*in presenza di un fatto ingiusto che ha cagionato un danno, il diritto del danneggiato al risarcimento permane, a nulla rilevando le successive modifiche legislative*", e che tale principio deve trovare applicazione "*nei casi in cui la*

² Cass. pen., sez. VI, sentenza, ud. 25/01/2013, n. 31957

modifica legislativa "trasforma" in condotte lecite fatti che erano penalmente rilevanti") e l'ordinanza n. 4266 del 2005³ (con cui veniva affermato che la revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" (art. 2, comma secondo, cod. pen.) - conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto - non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata);

- infine, l'interpretazione costituzionalmente orientata: "ove – infatti – dovesse ritenersi obbligata la trasmissione al giudice civile competente per l'irrogazione delle sanzioni civili a seguito della declaratoria di assoluzione dell'imputato perché il fatto di danneggiamento non è più previsto dalla legge come reato, dovrebbe imporsi alla parte civile costituita la prosecuzione del giudizio in sede civile sebbene lo stesso abbia già trovato definizione, pur non irrevocabile, in sede penale ove veniva proposta la domanda risarcitoria ed accertato un fatto dannoso all'esito dei giudizi di merito. Tale interpretazione, tuttavia, prospetterebbe una soluzione in palese violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. obbligando la parte civile alla prosecuzione del giudizio in altra sede benché il fatto sia già stato acclarato e comunque appare foriera di possibili contrasti di giudicati che l'ordinamento vuole sempre evitare poiché a fronte dell'accertamento della sostanziale sussistenza del fatto illecito da parte del giudice penale il giudice civile chiamato ad irrogare la sanzione sarebbe chiamato ad una completa rivalutazione del medesimo fatto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione".

4. Cassazione, sez. V, 16147/2016, ovvero il secondo indirizzo interpretativo: *"Resta precluso l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione ai reati di ingiuria e danneggiamento, per i quali era intervenuta condanna generica al risarcimento del danno".* – Tutti gli argomenti posti a sostegno della prima tesi interpretativa – fatta eccezione, a ben vedere, per l'interpretazione fondata sull'art. 111 della Costituzione – vengono sottoposti a severa critica nella seconda sentenza in commento.

In questa, infatti, la Corte perviene alla conclusione opposta: *"Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato: di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell'abolitio criminis preveda che il giudice dell'impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (nel caso di specie, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice disposta dagli artt. 1 e 2, d. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) preclude l'esame, ai fini dell'eventuale conferma, delle statuizioni civili".*

L'iter motivazionale posto dalla Suprema Corte a fondamento di questa decisione riposa sull'interpretazione letterale dell'art. 9, d. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: *"per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell'art. 9 cit. stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», norma, questa, estranea al d. Lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie.*

Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. Lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l'eccezionalità che va

³ Sez. 5, Ordinanza n. 4266 del 20/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233598

riconosciuta alla norma in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 578 cod. proc. pen.

Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto dell'eadem ratio.

Nel caso di depenalizzazione a norma del d. Lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente (alla quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1), sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili.

Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. Lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. Lgs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. Lgs. n. 7 del 2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. Lgs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d. Lgs. n. 7 del 2016”.

Il principio, poi, lungi dal porsi in contrasto con la giurisprudenza posta a fondamento dell'opposto indirizzo interpretativo, troverebbe in questa conferma: le pronunce della Sez. 5, n. 4266 del 20/12/2005 - dep. 02/02/2006, Colacito, Rv. 233598 e Sez. 5, n. 28701 del 24/05/2005 - dep. 29/07/2005, P.G. in proc. Romiti, Rv. 231866, infatti, “riguardano la revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, revoca la cui portata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli civili; diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevocabile) di condanna non è intervenuta, sicché non può essere superato il collegamento «in via esclusiva» sancito dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. tra la decisione sulla domanda della parte civile e la condanna dell'imputato. Neppure contrasta la conclusione qui raggiunta Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598; al di là delle problematiche - di rilievo nel caso esaminato dalla Sesta Sezione, ma irrilevanti ai fini della questione in esame - connesse alla sussistenza del danno civile rispetto alla nuova fattispecie ex art. 319 quater cod. pen., la pronuncia ha riqualificato il fatto imputato ad uno dei ricorrenti ai sensi della norma appena richiamata e, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ha mantenuto ferme le statuizioni civili: si rientra, all'evidenza, nell'ambito applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen., ossia di una delle eccezioni codicistiche al principio generale al quale è ispirata la disciplina dell'azione civile nel processo penale”.

Alla critica degli argomenti posti a fondamento del contrario orientamento espresso dalla prima sentenza in commento (benché questa, a ben vedere, non venga mai citata nella seconda) corrisponde, poi, l'impegno della V Sezione della S.C. di dimostrare la coerenza sistematica della soluzione adottata.

Viene ripresa, in tal senso, la recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzionale, che “ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplina informata al «principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi».

In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016, l'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato», con l'unica eccezione - «fortemente circoscritta» - stabilita dall'art. 578 cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugnazione.

Il carattere fortemente circoscritto dell'eccezione, posta dall'art. 578 cod. proc. pen., alla "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999 - dep. 04/11/1999, Nicolosi, Rv. 216394, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato; conf.: Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 - dep. 20/05/2003, Pludwinski, Rv. 225321) e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive (Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005 - dep. 19/08/2005, Zelli, Rv. 231745)".

5. *Il contrasto non è più potenziale ma effettivo: il principio della perpetuatio jurisdictionis come possibile snodo interpretativo e veicolo di equità nella risoluzione della questione al vaglio.* – L'arresto giurisprudenziale della V sezione della Suprema Corte, siccome significativamente espresso dalla seconda sentenza in commento e ripetuto in altre recenti pronunce, certifica l'esistenza di un conflitto – non più, dunque, soltanto potenziale – nella giurisprudenza di legittimità.

Non appare peregrino immaginare, pertanto, che la questione possa essere nuovamente ed utilmente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite.

L'esercizio della più alta funzione nomofilattica costituirà, ancora una volta, e siccome già recentemente accaduto con riferimento alla questione della rilevanza degli elementi valutativi ai fini dell'integrazione delle fattispecie di falso in bilancio (Cass., SS. UU., 31.3.2016), occasione di *iuris prudentia* rispetto alle scelte compiute da un Legislatore "disattento".

Sebbene, infatti, la scelta operata da Cass., sez. V, 16147/2016, appaia obiettivamente più in linea con il dato normativo letterale di riferimento e non risulti inficiata in maniera decisiva dai precedenti menzionati nella sentenza 14529/2016 della II sezione, la soluzione proposta da quest'ultima appare più coerente con ragioni di giustizia sostanziale ed esigenze di ragionevole durata del processo.

Un contributo alla risoluzione di queste contrapposte tensioni interpretative, sempre nell'ottica di evitare la – più volte paventata con questo scritto – deriva verso l' "impunità dell'arroganza", potrebbe derivare dall'applicazione del principio di *perpetuatio jurisdictionis*.

La scelta del Legislatore di trasferire il disvalore giuridico di alcune fattispecie dall'ambito penale a quello civile, salvo restando il carattere illecito della condotta e l'obbligo dalla stessa derivante di risarcire il danno causato, si risolve, in effetti, nel passaggio del relativo contenzioso dalla giurisdizione del giudice penale a quella del giudice civile.

Benché sancito esclusivamente dall'art. 5 c.p.c., inoltre, non mancano più generali applicazioni del principio di *perpetuatio jurisdictionis* anche in ambito processuale penale ad opera della stessa giurisprudenza di legittimità (cfr., al riguardo, *ex pluribus*, Cass., sez. IV, 17.9 – 23.12.2004: "La specificità della disposizione di cui all'art. 5 legge n. 214/2003 e l'assenza di una norma transitoria che disponga altrimenti non consentono in alcun modo di ritenere il permanere della competenza per materia del giudice di pace per i reati commessi anche anteriormente. Unica deroga è costituita dall'applicazione della *perpetuatio jurisdictionis*, che affonda le sue radici nel principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e che si individua nei casi in cui il giudice di pace sia stato già legittimamente investito del relativo giudizio, in quanto, in tale ipotesi, essendosi già radicata la competenza, la nuova disciplina processuale non ha efficacia"; nonché Cass., Sez. I, 18.1 - 26.5.2011, n. 21706).

Anche sotto il profilo sostanziale, d'altronde, apparirebbe illogico "sanzionare" con la caducazione le statuizioni civili pronunciate da un giudice (quello penale) titolare della relativa giurisdizione secondo la disciplina in vigore al momento della proposizione della domanda (da identificare nell'atto di costituzione di parte civile) per obbligare la parte a ri-avviare una nuova dinamica processuale ed attendere tempi irragionevolmente più lunghi, riproponendo *ex novo* la medesima istanza risarcitoria non già in forza di un "errore" nell'individuazione del giudice competente ma di una sopravvenuta modifica di diritto.

FRANCESCO PAOLO GARZONE
Foro di Taranto

Corte di Cassazione Penale – II Sezione, Pres. Fiandanese, Rel. Pardo – sent. 23 marzo 2016, n. 14529.

Depenalizzazione – Danneggiamento – Statuizioni civili derivanti dalla condanna – Cognizione del giudice dell'impugnazione - Sussiste.

(C.p., art. 635; D. Lgs. 15.1.2016, n. 7, art. 12; D. Lgs. 15.1.2016, n. 8, art. 8 e 9)

A differenza delle ipotesi depenalizzate in forza del successivo D.Lvo n. 8 per le quali è stato testualmente stabilito all'art. 9 che il giudice dell'impugnazione decide sulle statuizioni civili, alcuna disposizione transitoria è stata dettata nel citato D.Lvo n. 7 in materia di condanna al risarcimento del danno pronunciata in un procedimento per il delitto di danneggiamento semplice soggetta ad impugnazione.

Ciò posto, ritiene però questa Corte che sussistano varie ragioni per fare applicazione del principio secondo cui il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

(*Omissis*) A differenza delle ipotesi depenalizzate in forza del successivo D.Lvo n. 8 per le quali è stato testualmente stabilito all'art. 9 che il giudice dell'impugnazione decide sulle statuizioni civili, alcuna disposizione transitoria è stata dettata nel citato D.Lvo n. 7 in materia di condanna al risarcimento del danno pronunciata in un procedimento per il delitto di danneggiamento semplice soggetta ad impugnazione.

Ciò posto, ritiene però questa Corte che sussistano varie ragioni per fare applicazione del principio secondo cui il giudice dell'impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Innanzitutto si osserva come alcuna differenza ontologica sussista tra l'ipotesi di cui all'art. 635 cod. pen. e quelle depenalizzate ex D.Lvo n. 8 del 2016 per giustificare una disciplina differente che imporrebbe la trasmissione degli atti al giudice civile competente per l'irrogazione della sanzione civile.

E posto che secondo l'art. 9 comma terzo del citato decreto "quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili" tale disciplina deve ritenersi avere applicazione generale in virtù anche dell'unicità della delega emanata con legge n. 67 del 2014 in forza della quale sono stati emanati i provvedimenti di depenalizzazione con i distinti decreti.

La disciplina dettata dal decreto legislativo n. 8 ha pertanto valenza generale e non vi è ragione di riferirla esclusivamente alle ipotesi depenalizzate da questo provvedimento e non anche da quello precedente posto che il citato art.9 fa riferimento generico a tutte le ipotesi in cui il giudice dell'impugnazione da atto dell'intervenuta depenalizzazione decidendo però sulla domanda civile proposta nello stesso procedimento.

Soccorre in tale senso anche la differenza dettata tra il primo comma del suddetto articolo 9 che riguarda la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ed il comma terzo della stessa norma; difatti mentre il primo comma richiama espressamente le ipotesi di cui al precedente art. 8 la disciplina di cui al terzo comma è dettata genericamente senza alcuna specificazione riguardante i delitti depenalizzati nel solo decreto n.8 sicchè può ritenersi applicabile a tutti i fatti oggetto di depenalizzazione in forza dell'unica legge delega e poi disciplinati con i distinti decreti.

Inoltre, sotto il profilo dell'interpretazione giurisprudenziale di situazioni analoghe, va sottolineato come questa Corte, con pronuncia n. 31957 del 2013 ha affermato uguale principio in tema di riforma dei reati contro la p.a. quando la riformulazione della fattispecie normativa comporti una radicale modificazione delle condotte incriminate; in particolare, con riferimento alla questione della conservazione delle statuizioni civili relative alla condanna per il reato di concussione a seguito della riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 319-quater c.p. in conseguenza dell'entrata in vigore della L. n.190/2012, si è affermato il principio in base al quale, "in presenza di un fatto ingiusto che ha cagionato un danno, il diritto del danneggiato al risarcimento permane, a nulla rilevando le successive modifiche legislative", e che tale principio deve trovare applicazione "nei casi in cui la modifica legislativa "trasforma" in condotte lecite fatti che erano penalmente rilevanti" (Cass. pen., sez. VI, sentenza, ud. 25/01/2013, n. 31957).

Ed anche con riguardo ad altre ipotesi di condanna definitive analoghi orientamenti venivano assunti; e difatti in altra precedente pronuncia veniva affermato che la revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" (art. 2, comma secondo, cod. pen.) - conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto - non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata (Sez. 5, Ordinanza n. 4266 del 20/12/2005 Cc. (dep. 02/02/2006) Rv. 233598).

Sotto il profilo della ricostruzione normativa astratta la situazione è ancor più chiaramente presa in considerazione da quella pronuncia secondo cui al diritto del danneggiato dal reato al risarcimento del danno, non si applicano i principi attinenti la successione nel tempo delle leggi penali, fissati dall'art. 2 cod. pen., ma il principio stabilito dall'art. 11 delle preleggi, e pertanto il diritto risarcimento permane anche a seguito di "abolitio criminis", nulla rilevando successive modifiche legislative, che non abbiano espressamente disposto sui diritti quesiti (Sez. 6, Sentenza n. 2521 del 21/01/1992 Ud. (dep. 11/03/1992) Rv. 190006).

Ne deriva l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di giudicare sulle statuizioni civili valutando la fondatezza; né tale obbligo potrebbe ritenersi venir meno per effetto della non definitività della condanna ancora soggetta ad impugnazione.

Un'ultima ragione che sostiene tale interpretazione deve ancora essere espressa; ove dovesse ritenersi obbligata la trasmissione al giudice civile competente per

l'irrogazione delle sanzioni civili a seguito della declaratoria di assoluzione dell'imputato perché il fatto di danneggiamento non è più previsto dalla legge come reato, dovrebbe imporsi alla parte civile costituita la prosecuzione del giudizio in sede civile sebbene lo stesso abbia già trovato definizione, pur non irrevocabile, in sede penale ove veniva proposta la domanda risarcitoria ed accertato un fatto dannoso all'esito dei giudizi di merito.

Tale interpretazione appare prospettare una soluzione in palese violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. obbligando la parte civile alla prosecuzione del giudizio in altra sede benché il fatto sia già stato accertato e comunque appare foriera di possibili contrasti di giudizi che l'ordinamento vuole sempre evitare poiché a fronte dell'accertamento della sostanziale sussistenza del fatto illecito da parte del giudice penale il giudice civile chiamato ad irrogare la sanzione sarebbe chiamato ad una completa rivalutazione del medesimo fatto al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione.

Nel caso in esame, fatte tali premesse, il ricorso dell'imputato è infondato e pertanto le statuizioni civili vanno confermate non potendosi pervenire ad una esclusione del fatto. (*Omissis*)

Corte di Cassazione Penale – V Sezione, Pres. Sabeone, Rel. Caputo – sent. 1 aprile 2016, n. 16147.

Depenalizzazione – Danneggiamento – Ingiuria – Statuizioni civili derivanti dalla condanna – Cognizione del giudice dell'impugnazione – Non sussiste.

(C.p., art. 594 e 635; D. Lgs. 15.1.2016, n. 7, art. 12; D. Lgs. 15.1.2016, n. 8, art. 8 e 9)

Resta precluso l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione ai reati di ingiuria e danneggiamento, per i quali era intervenuta condanna generica al risarcimento del danno.

L'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato», con l'unica eccezione - «fortemente circoscritta» - stabilita dall'art. 578 cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugnazione.

Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato.

Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. Lgs. n. 7 del 2016. Nel caso di depenalizzazione a norma del d. Lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente, sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. Lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

(*Omissis*) La Corte rileva d'ufficio che, in forza dell'art. 1, comma 1, lett c), d. Lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l'art. 594 cod. pen. è stato abrogato, mentre l'art. 2, comma 1, lett. I) del medesimo decreto ha riformulato l'art. 635 cod. pen., introducendo una parziale *abolitio criminis*, che, secondo quanto risultante dall'imputazione e dalle sentenze di merito, risulta comprensiva della fattispecie ascritta all'imputato: in particolare, alla luce delle sentenze di merito deve escludersi che il danneggiamento abbia riguardato cose indicate nell'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

2. Resta precluso, per le ragioni di seguito indicate, l'esame di questa Corte agli effetti civili in relazione ai predetti reati, per i quali era intervenuta condanna generica al risarcimento del danno.

2.1. La recente sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzionale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, disciplina informata al «principio della separazione e dell'autonomia dei giudizi»: «il danneggiato può scegliere se esperire l'azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l'impero del codice del 1930, l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell'ambito del quale l'eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.).

Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l'eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall'art. 75, comma 3».

In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016, l'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega «in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato», con l'unica eccezione - «fortemente circoscritta» - stabilita dall'art. 578 cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugnazione.

Il collegamento istituito dall'art. 538 cod. proc. pen. «tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell'azione penale: obiettivi che si focalizzano nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato».

Il carattere fortemente circoscritto dell'eccezione, posta dall'art. 578 cod. proc. pen., alla "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/1999 - dep. 04/11/1999, Nicolosi, Rv. 216394, che ha escluso l'applicabilità dell'art. 578 cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per morte dell'imputato; conf.: Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003 - dep. 20/05/2003, Pludwinski, Rv. 225321) e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive (Sez. 4, n. 31314 del 23/06/2005 - dep. 19/08/2005, Zelli, Rv. 231745).

Né la "regola" generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato è smentita dai poteri attribuiti al giudice dall'art. 576 cod. proc. pen. di decidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche su impugnazione della parte civile avverso una sentenza di

assoluzione: come chiarito da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 - dep. 19/07/2006, Negri, «l'art. 576 e l'art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'art. 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto»; l'art. 578 cod. proc. pen., osservano le Sezioni unite, «non rappresenta l'unica eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale», in quanto l'art. 576 cod. proc. pen. sottolinea «come, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili».

Infatti, «a fronte di una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, il confine della cognizione del giudice civile è segnato soltanto in alcuni casi da effetti extrapenali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima» (Sez. 1, n. 11994 del 30/01/2013 - dep. 14/03/2013, P.C. in proc. Di Pauli, Rv. 255447): in presenza, per un verso, di un'assoluzione con una delle predette formule (richiamate dall'art. 652 cod. proc. pen.) e, per altro verso, di una sopravvenuta *abolitio criminis*, l'impugnazione della parte civile a norma dell'art. 576 cod. proc. pen. è il mezzo necessario per contrastare, agli effetti civili, la formazione del giudicato assolutorio e i pregiudizievoli effetti extrapenali che ne conseguirebbero.

Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell'imputato: di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell'*abolitio criminis* preveda che il giudice dell'impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull'impugnazione dell'imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» (nel caso di specie, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice disposta dagli artt. 1 e 2, d. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7) preclude l'esame, ai fini dell'eventuale conferma, delle statuizioni civili.

2.2. Non sono in contrasto con questa conclusione Sez. 5, n. 4266 del 20/12/2005 - dep. 02/02/2006, Colacito, Rv. 233598 e Sez. 5, n. 28701 del 24/05/2005 - dep. 29/07/2005, P.G. in proc. Romiti, Rv. 231866: dette pronunce, infatti, riguardano la revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta *abolitio criminis*, revoca la cui portata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli civili; diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevocabile) di condanna non è intervenuta, sicché non può essere superato il collegamento «in via esclusiva» sancito dall'art. 538, comma 1, cod. proc. pen. tra la decisione sulla domanda della parte civile e la condanna dell'imputato. Neppure contrasta la conclusione qui raggiunta Sez. 6, n. 31957 del 25/01/2013 - dep. 23/07/2013, Cordaro e altri, Rv. 255598; al di là delle

problematiche - di rilievo nel caso esaminato dalla Sesta Sezione, ma irrilevanti ai fini della questione in esame - connesse alla sussistenza del danno civile rispetto alla nuova fattispecie *ex art. 319 quater* cod. pen., la pronuncia ha riqualficato il fatto imputato ad uno dei ricorrenti ai sensi della norma appena richiamata e, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ha mantenuto ferme le statuizioni civili: si rientra, all'evidenza, nell'ambito applicativo dell'art. 578 cod. proc. pen., ossia di una delle eccezioni codicistiche al principio generale al quale è ispirata la disciplina dell'azione civile nel processo penale.

Deve inoltre osservarsi che, Sez. 6, n. 2521 del 21/01/1992 - dep. 11/03/1992, Dalla Bona, Rv. 190006 è stata deliberata sulla base del previgente codice di rito e, comunque, su ricorso della parte civile.

2.3. Conferma la soluzione qui raggiunta la diversa disciplina stabilita dall'art. 9, d. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell'art. 9 cit. stabilisce che «quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili», norma, questa, estranea al d. Lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie.

Né può prospettarsi un'applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. Lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l'eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell'art. 578 cod. proc. pen.

Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto *dell'eadem ratio*.

Nel caso di depenalizzazione a norma del d. Lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall'autorità amministrativa competente (alla quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti *ex art. 9, comma 1*), sicché, definendosi nella sede amministrativa l'applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell'impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili.

Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d.Lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. Lgs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all'art. 578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell'azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. Lgs. n. 7 del 2006 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1): per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l'applicabilità di una disciplina analoga a quella dell'art. 9, comma 3, d. Lgs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l'esercizio dell'azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all'art. 12, comma 1, d. Lgs. n. 7 del 2016.

3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato.